

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5310 del 17/10/2022
Oggetto	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE PER PERTINENZA IDRAULICA AD USO AGRICOLO COMUNE: CASALFIUMANESE(BO)LOCALITA' CA' FIUME CORSO D'ACQUA: FIUME SANTERNO TITOLARE: DITTA ROSSELLI DEL TURCO GIACOMO ANTONIO GIUSEPPE CODICE PRATICA N. BO15T0194
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5556 del 17/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciassette OTTOBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE PER PERTINENZA IDRAULICA AD USO AGRICOLO

COMUNE: CASALFIUMANESE (BO) LOCALITA' CA' FIUME

CORSO D'ACQUA: FIUME SANTERNO

TITOLARE: DITTA ROSSELLI DEL TURCO GIACOMO ANTONIO GIUSEPPE

CODICE PRATICA N. BO15T0194

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana alla scrivente Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale;
- la DGR 28 Ottobre 2021, n. 1717 recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";

Vista l'istanza assunta al Prot.n.PG/2015/858581 del 02/12/2015 pratica n. B015T0194 presentata dalla ditta individuale Rosselli Del Turco Giacomo Antonio Giuseppe C.F.RSSGMN72L28Z114Y con sede legale a Casalfiumanese Via Cenedola n.2 nella persona del titolare, con cui viene richiesto il rinnovo di concessione di area demaniale per la pertinenza idraulica ad uso agricolo lungo la sponda sinistra del Fiume Santerno nell'area censita al Catasto Terreni del

Comune di Casalfiumanese località Cà Fiume al foglio 63 mappale 92 e antistante su una superficie di mq.5048, rilasciata con determinazione della Regione Emilia-Romagna n.11705 del 10/11/2009 (pratica B006T0106) con scadenza 30/11/2015;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n.157 in data 26/05/2021 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

Considerato che la concessione è ubicata all'interno del Sito Natura 2000 Zsc/Zps IT4070011 denominato "Vena del Gesso Romagnola" e rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Preso atto del nulla osta e della valutazione di incidenza rilasciati dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna acquisiti agli atti in data 09/07/2021 con il prot.n.PG/2021/107657, che è espressa in senso favorevole con prescrizioni tra le quali si richiama la seguente:

- mantenere una fascia arbustiva e/o arborea di almeno 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua; qualora la fascia arbustiva e/o arborea non sia presente è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua;

e allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

Preso atto dell'autorizzazione idraulica del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile, rilasciata con Determinazione n.3117 del 07/09/2022 e acquisita agli atti in data 15/09/2022 con il n.PG/2022/150853 ai sensi del R.D. 523/1904, ai sensi del R.D. 523/1904 allegata al presente atto con prescrizioni tra le quali si richiamano le seguenti:

- le piantagioni dovranno essere allontanate di almeno 4 ml dal ciglio sponda, lungo tutto il perimetro confinante con il Fiume Santerno;
- qualora la prescrizione precedente non dovesse essere rispettata in seguito a sopralluogo, questo Ufficio si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell'autorizzazione;

e che tale autorizzazione costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**Allegato 2**);

Considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile ad "uso agricolo a campagna" ai sensi dell'Art.20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese istruttoria per la domanda di rinnovo di € 75,00=;
- canoni pregressi dovuti per gli anni 2016 e 2021 per un importo di € **751,11=** comprensivi degli interessi legali e adeguamento istat;
- canone 2022 per un importo di € **239,33=** comprensivo degli interessi legali;
- adeguamento del deposito cauzionale per un importo di € **117,49=**;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 17/10/2022 (assunta agli atti al prot.PG/2022/169392 del 17/10/2022);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa,

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare alla ditta individuale Rosselli Del Turco Giacomo Antonio Giuseppe C.F.RSSGMN72L28Z114Y con sede legale a Casalfiumanese Via Cenedola n.2 nella persona del titolare, il rinnovo di concessione di area demaniale per la pertinenza idraulica ad uso agricolo lungo la sponda sinistra del Fiume

Santerno nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Casalfiumanese località Cà Fiume al foglio 63 mappale 92 e antistante su una superficie di mq.5048, rilasciata con determinazione della Regione Emilia-Romagna n.11705 del 10/11/2009 (pratica B006T0106);

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al **31/12/2027**, ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004 e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute:

- nel nulla osta e nella valutazione di incidenza rilasciate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna acquisiti agli atti in data 09/07/2021 con il prot.n.PG/2021/107657, allegata al presente atto (**Allegato 1**);
- nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile, rilasciata con Determinazione n.3117 del 07/09/2022 e acquisita agli atti in data 15/09/2022 con il n.PG/2022/150853, allegata al presente atto (**Allegato 2**);

e che tali autorizzazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione ;

5) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile ad "uso agricolo a campagna", calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è rideterminato in **€ 237,93= per l'anno 2022**, versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

6) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla precedente concessione rilasciata con Determinazione n.11705 del 10/11/2009, il Concessionario ha corrisposto i canoni pregressi comprensivi di interessi legali e adeguamento istat per gli anni dal 2016 e 2021 per un importo di € **751,11=** versati anticipatamente al ritiro del presente atto a favore della "Regione Emilia-Romagna";

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2022 per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

8) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2022, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti OnLine / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9) di dare atto che la cauzione, quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., e fissata in € **250,00=**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 132,51=, di un importo aggiuntivo di € 117,49=, versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore della Regione Emilia-Romagna;

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando

l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di trasmettere il presente atto:

- all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Bologna,
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna;

13) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da Rosselli Del Turco Giacomo Antonio Giuseppe nato a Canterbury(UK) il 28/07/1972 C.F.RSSGMN72L28Z144Y

art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Fiume Santerno

Comune: Casalfiumanese località Cà Fiume foglio 63 mappale 92 e antistante

Concessione per: uso agricolo a campagna per una superficie di mq 5.048

Pratica n. B015T0194

art. 2

Condizioni generali

il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

l'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;

art.4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al **31/12/2027** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004;

art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle condizioni e prescrizioni tecniche contenute:

- nel nulla osta e nella valutazione di incidenza rilasciate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna acquisiti agli atti in data 09/07/2021 con il prot.n.PG/2021/107657 (**Allegato 1**),
 - nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile, con Determinazione n.3117 del 07/09/2022, (**Allegato 2**),
- e trasmesse al titolare in allegato al presente atto.

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
- ROMAGNA -**

Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)



Prot. n. _____/2020
Rif. prot. in arrivo n. 1212 del 17 maggio 2021
Class. 06-09 Fasc. 87/2021
Pratica n. 45/2021

Riolo Terme, _____

Spett.le ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Area
Metropolitana
Unità Demanio Idrico
Via San Felice 25
40122 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Spett.le Rosselli Del Turco Giacomo Antonio Giuseppe
Via Ceredola 2
40020 Casalfiumanese BO

Spett.le Gruppo Carabinieri Forestale di
Bologna
fbo42928@pec.carabinieri.it

Stazione Carabinieri Forestale di Castel del Rio
fbo42930@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Richiesta di Valutazione d'Incidenza e Nulla Osta per per il rinnovo di concessione di occupazione demaniale per pertinenza idraulica ad uso agricolo Torrente Santerno, Comune di Casalfiumanese località Cà Fiume (BO), in area ZSC-ZPS IT 4070011 Vena del Gesso romagnola. .Fase di Pre-Valutazione di incidenza.

Pratica n° 45/2021

Procedimento ARPAE codice: BO15T0194

FASE 1 DI PRE-VALUTAZIONE D'INCIDENZA

Vista la richiesta di Valutazione di Incidenza per il rilascio di concessione per occupazione demaniale ad uso agricolo sulla sponda sinistra del torrente Santerno, in Comune di Casalfiumanese (BO), ai sensi dell'art. 2 comma 2, della L.R. n°07/2004 secondo le modalità definite dalla direttiva approvata con la D.G.R. n.1191/07, pervenuta in data 17 maggio 2021, prot. n.1212/21.

Vista la "Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee-guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza" approvata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta n. 1191/2007.

Vista la Delibera di G. R. n.79 del 22 gennaio 2018 che approva le Misure Generali di Conservazione (Allegato A), le Misure Sito-Specifiche di Conservazione (Allegato C) e il disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000, SIC e ZPS (Allegato D).

Vista la Delibera di G.R. n. 1147 del 16 luglio 2018 che approva le modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai Piani di gestione dei siti natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n.79/2018.

Vista l'istruttoria tecnica effettuata dal Biologo Dr. Lino Casini, professionista incaricato dall'Ente di Gestione Parchi e Biodiversità-Romagna, del servizio di consulenza tecnico-scientifica su aree naturali protette e Siti di Rete Natura 2000.

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna n.38 del 19/12/2013 di approvazione del Piano di Gestione e delle misure specifiche di conservazione del ZSC-ZPS IT4070011 Vena del Gesso Romagnola.

Viste le Misure specifiche di conservazione per il Sito ZSC-ZPS IT4070011 Vena del Gesso Romagnola.

Esaminata la documentazione presentata.

Valutate le caratteristiche e la localizzazione dell'intervento in oggetto, individuato catastalmente al Foglio 63, particella 92 (antistante).

Considerato che

- l'appezzamento di terreno in area demaniale è sito in sponda sinistra del torrente Santerno;
- l'appezzamento di terreno richiesto non è occupato da alcun habitat di interesse comunitario (gli habitat 92A0 "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*" (50%) e 91E0 *Foreste alluvionali di *Agnus glutinosa* (prioritario; 50%) si trovano a c. 40 m (distanza dal punto habitat più vicino) e sono insediati sulle due sponde del torrente.

Espletata la procedura di screening

Si dà atto che

la richiesta di rinnovo di concessione non è connessa alla corretta gestione del Sito Natura 2000 e non è effettuata per scopi di conservazione della natura. Tuttavia, la destinazione di appezzamenti di terreno coltivati con pratiche di agricoltura biologica, collocati nelle vicinanze di habitat di interesse comunitario e nelle vicinanze del corso d'acqua, non contrasta con le esigenze della vegetazione e della fauna di questi luoghi. Le interferenze con le specie animali che abitano o transitano in questa porzione della ZSC-ZPS, potranno essere considerate trascurabili o addirittura positive, in relazione alla notevole diversificazione ambientale del luogo a cui anche le coltivazioni agricole possono contribuire.

Giudizio sintetico

Si ritiene pertanto che il rinnovo della concessione per l'occupazione dell'area del demanio idrico a fini di coltivazioni agricole, in terreno localizzato catastalmente al Foglio 62, particella 92 del Comune di Casalfiumanese (BO), non abbia un'incidenza negativa significativa su connessioni ecologiche, habitat, specie animali e vegetali presenti nel Sito ZSC-ZPS IT4070011 Vena del Gesso Romagnola e, quindi, che possa essere autorizzato senza procedere alla successiva fase di valutazione di incidenza a condizione che vengano rispettate le prescrizioni seguenti.

Prescrizioni

1. Condurre l'area a fini di produzione agricola.
2. Condurre l'area nel rispetto delle norme vigenti sull'uso di fertilizzanti, sostanze chimiche e insetticidi in agricoltura quando si opera nell'alveo o nelle vicinanze di un corso d'acqua e di ottemperare alla norme regolamentari previste dalle Misure Generali di Conservazione dei SIC e delle ZPS dell'Emilia-Romagna (Delibera di G.R. n. 1147 del 16 luglio 2018).
3. Rispettare le normative del settore agricolo in presenza di corpi idrici nelle vicinanze delle colture.
4. Coltivare le colture presenti nell'area con tecniche di agricoltura biologica o integrata.
5. Non tagliare o danneggiare la vegetazione arborea ed arbustiva autoctona presente nel luogo.

- 
6. Mantenere una fascia arbustiva e/o arborea di almeno 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua; qualora la fascia arbustiva e/o arborea non sia presente è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua.
 7. E' vietato l'uso di diserbanti chimici.
 8. E' vietato il pirodiserbo.

Le eventuali violazioni sono soggette alle sanzioni previste dalle L.L.R.R. n. 6/2005 e 4/2007 e dal Decreto Legislativo n. 121/2011.

IL DIRETTORE
Dott. Nevio Agostini
(documento firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 09/07/2021 09:10:14 PG/2021/0107657

Ic/NA

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITÀ - ROMAGNA**

Codice fiscale: 90030910393
Sito Internet: www.parchiromagna.it

Sede presso
Comune di Riolo Terme
Via Aldo Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)
Tel. 0546. 77404 - Fax 0546. 70842

E-mail: promozione@parchiromagna.it
Casella PEC: parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it

NULLA - OSTA

Verificata la conformità alle Norme di Salvaguardia di cui all'art. 6 della L.R. 10/20005.
Acquisite e fatte proprie le prescrizioni connesse alla pre-valutazione d'incidenza.

Si rilascia Nulla – Osta

al rinnovo della concessione per l'occupazione dell'area del demanio idrico a fini di coltivazioni agricole, in terreno localizzato catastalmente al Foglio 62, particella 92 del Comune di Casalfiumanese (BO), in area Contigua del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola e all'interno del sito Natura 2000 "ZSC-ZPS IT4070011 Vena del Gesso Romagnola."

Si informa che la mancata osservanza delle prescrizioni citate comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 60 della L.R. n. 6/2005 e ss. mm. e i. ed espone il trasgressore alle sanzioni penali previste dalle normative vigenti.

IL DIRETTORE

Dott. Nevio Agostini

(documento firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 09/07/2021 09:10:14 PG/2021/0107657

Ic/NA

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITÀ - ROMAGNA**

Codice fiscale: 90030910393
Sito Internet: www.parchiromagna.it

Sede presso
Comune di Riolo Terme
Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme
Tel. 0546.77404 - Fax 0546.70842
E-mail: promozione@parchiromagna.it
Casella PEC: parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 3117 del 07/09/2022 BOLOGNA

Proposta: DPC/2022/3231 del 07/09/2022

Struttura proponente: SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO RENO
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DEMANIALE PER PERTINENZA IDRAULICA AD USO AGRICOLO TORRENTE SANTERNO, COMUNE DI CASALFIUMANESE (BO) - PRATICA BO15T0194

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - UFFICIO TERRITORIALE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RAVENNA

Firmatario: PIERO TABELLINI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale

Responsabile del procedimento: Piero Tabellini

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 che assegna, tra l'altro, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'espressione del nulla-osta idraulico;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 che detta disposizioni in materia ambientale e, tra l'altro, per la gestione delle aree del demanio idrico;
- la D.G.R. n.3939 del 06/09/1994, direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- il Piano Assetto Idrogeologico (PAI) e il **Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) vigenti;**

Richiamate altresì:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la Determinazione dirigenziale del Servizio Organizzazione e Sviluppo n. 12096 del 25 luglio 2016, recante "Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2016 n. 66";
- la D.G.R. n. 111 del 31/01/2022, avente ad oggetto: "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024, DI TRANSIZIONE AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021";
- la Determinazione dirigenziale n. 2335 del 09/02/2022 ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
- la D.G.R. n. 2363 del 21/12/2016 "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";

- la D.G.R. n. 1770 del 30/11/2020 ad oggetto "Approvazione riorganizzazione dell'Agencia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
- la Determinazione del Direttore dell'Agencia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile n. 999 del 31/03/2021 ad oggetto "Incarichi dirigenziali presso l'Agencia per la sicurezza territoriale e la protezione civile (post DGR 1770/2020) e nomina RSPP (D.Leg.vo 81/2008 e ss.mm.ii.). Approvazione declaratorie estese" e successiva Determinazione n. 1142 del 14/04/2021 "Rettifica, per mero errore materiale, della propria determinazione n. 999 del 30/03/2021";
- la D.G.R. n. n. 324 del 07/03/2022 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale" con la quale si approva la disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale, a decorrere del 01/04/2022;
- la D.G.R. n. 325 del 07/03/2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale" con la quale si approva la modifica dell'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie dal 01/04/2022 con istituzione di Settori e Aree dirigenziali e soppressione di Servizi e Posizioni dirigenziali professionali;
- la D.G.R. n. 426 del 21/03/2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agencia";
- la Determina dirigenziale n. 1049 del 25/03/2022 "Riorganizzazione dell'Agencia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a seguito del nuovo modello organizzativo e gestione del personale. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative" che dispone, tra l'altro, l'istituzione a decorrere dal 01/04/2022 delle Aree di lavoro e degli Uffici Territoriali e con la quale è stato conferito all'Ing. Piero Tabellini l'incarico ad interim di Responsabile del nuovo Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna a decorrere dal 01/04/2022;
- la Determina dirigenziale n. 2465 del 15/07/2022 "Conferimento incarichi posizioni organizzative nell'ambito dell'Agencia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile";

Preso atto che a seguito dell'attuazione della L.R. n. 13/2015, i procedimenti di rilascio delle concessioni del demanio idrico, ai sensi del R.D. 523/1904, sono assegnati all'Agencia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia - ARPAE S.A.C., previo il rilascio del nulla osta idraulico da parte dei Servizi di Area territorialmente competenti;

Vista la cartografia allegata al [PSAI dell'Autorità di Bacino del fiume Reno / Piano Stralcio Bacino Senio - Revisione Generale](#) e al

PGRA approvato con Deliberazione n.235 del 03 marzo 2016 dai Comitati Istituzionali Integrati e s.m.i, che inserisce tali aree come Aree ad Elevata Pericolosità su cui valgono le indicazioni delle NTA del piano di Bacino di cui sopra;

Vista la nota di A.R.P.A.E. - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - Unità Demanio Idrico Prot.40249/2022, registrata al Prot. del Servizio con n.0013714 del 10/03/2022, con la quale è stato richiesto il nulla osta idraulico per il rilascio della concessione di occupazione demaniale per pertinenza idraulica ad uso agricolo - pratica n.**BO15T0194**, in favore di:

soggetto come indicato e identificato al **n. 1** della Scheda privacy, parte integrante e sostanziale del presente atto.

DATI CATASTALI:

Comune	Foglio	Mappale
Casalfiumanese	63	92 e antistante

Vista la documentazione tecnica allegata all'istanza;

Vista la Determina di concessione n.11705 del 10/11/2009 e il relativo disciplinare tecnico allegato;

Visti gli esiti del sopralluogo da cui è emerso che il terreno è coltivato a frutteto, e che le attività si sono allungate fino al ciglio sponda, contribuendo all'instabilità della sponda stessa;

Valutata la compatibilità della richiesta con gli strumenti di pianificazione di bacino, con le disposizioni in materia di tutela ambientale e valutato che, nell'ambito del procedimento sopra richiamato, l'utilizzo di tale area del demanio idrico non altera negativamente il buon regime idraulico del corso d'acqua;

Dato atto che il responsabile del procedimento di autorizzazione ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

di rilasciare ad **ARPAE** - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - Unità Demanio Idrico il nulla osta ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, per il mantenimento della concessione di occupazione demaniale per pertinenza idraulica ad uso agricolo in sponda sinistra del torrente Santerno, Comune di Casalfiumanese, pratica n. **BO15T0194** in favore di:

soggetto come indicato e identificato al **n. 1** della Scheda privacy, parte integrante e sostanziale del presente atto.

DATI CATASTALI:

Comune	Foglio	Mappale
Casalfiumanese	63	92 e antistante

alle seguenti prescrizioni:

1. Le piantagioni dovranno essere allontanate di almeno 4 ml dal ciglio sponda, lungo tutto il perimetro confinante con il torrente Santerno;
2. Qualora la prescrizione precedente non dovesse essere rispettata in seguito a sopralluogo, questo Ufficio si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell'autorizzazione;
3. Il personale idraulico potrà percorrere le superfici della pertinenza idraulica, eseguirvi rilievi, fare saggi, senza che mai possa competere alcun compenso al titolare. Similmente dicasi per tutto il personale impegnato durante il servizio di piena;
4. Nessun compenso spetterà al titolare per la perdita di prodotti in caso di sommersione dalle acque di piena delle superfici concesse;
5. È vietato al titolare qualsiasi lavoro che possa alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e delle sotto banche. Analogo divieto vale per la eventuale costruzione in sito di qualsiasi manufatto, recinzione, baracche, ecc., anche a carattere di provvisorietà;
6. La presente autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti idraulici, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
7. Il titolare è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della gestione della pertinenza idraulica, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione;
8. L'inosservanza delle prescrizioni della presente determina di concessione, o anche di una soltanto di esse, darà luogo, da parte dell'Amministrazione alla dichiarazione di decadenza della autorizzazione, mediante semplice lettera da inviare al titolare, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine;
9. Tutte le disposizioni di legge e regolamenti sulla Polizia Idraulica debbono essere pienamente osservati e dovranno inoltre essere rispettati i diritti di terzi. L'Amministrazione Regionale resta del tutto estranea alle controversie che dovessero sorgere in proposito;
10. Qualsiasi variazione circa la titolarità del nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente all'indirizzo pec stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it;
1. La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;
2. La presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.

L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e una copia sarà trasmessa all'A.R.P.A.E. - S.A.C. di Ravenna.

Saranno date pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalle vigenti direttive regionali.

Piero Tabellini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.